



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00460900038

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 22-04-2025

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala Consiliare. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale vigente, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Teruggi Claudio	Sindaco	Presente
Azzini Giovanni	Vicesindaco	Presente
Chiarinotti Sergio	Consigliere	Presente
Guidotti Valter	Consigliere	Presente
Moroso Siria	Consigliere	Presente
Pescara Luigi	Consigliere	Presente
Tacca Valentina	Consigliere	Presente
Teruggi Martino	Consigliere	Presente
Angelini Alfio	Consigliere	Assente
Cherchi Giuliano	Consigliere	Assente
Duelli Monica	Consigliere	Presente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Dott. Claudio Teruggi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06.11.2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Fontaneto d'Agogna ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. **33** del **16.12.2024**;

Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. **09** del **07.05.2024** con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio **2024-2025** ed in particolare espone, per il 2025, un costo complessivo di **€ 371.324,00**;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e*

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che:

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha avviato il procedimento e dettato disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24
 - a decorrere dal **1° gennaio 2025** è istituita la componente perequativa unitaria UR_{3,a}, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in **euro/utenza** per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
 - La componente UR_{3,a}, inizialmente posta pari a **6 euro/utenza**,

potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3a*;
- l'importo *IUR3,a net* relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR3,a \text{ net} = UR3,a \times Nutenze \ a - BSRU,a$$

dove:

- *BSRUa* è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno “a” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.
- Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif.
- L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3, a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente
- Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto *“agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a *“9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”*, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale *“arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”*
- Il bonus consiste in una riduzione *“del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente”*

- L'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
 - a) *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
 - b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale*
 - c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti*

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere, anche per l'anno 2025, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato **Allegato “B”** alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno **2025**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'**Allegato “C”** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario **Allegato “A”** tra utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe tari da applicare per l'anno **2025**;

Vista la relazione di accompagnamento del piano finanziario per l'anno **2025**, **allegato “B”**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare per l'anno **2025**, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'**Allegato “C”** della presente deliberazione;

Considerato che con il provvedimento nr. 133/2025/R/Rif Arera ha è dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti al fine di:

- ✓ avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAtè di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII (Sistema informativo integrato) e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- ✓ prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre

- all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
- ✓ disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
 - ✓ definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno **2025**:

- prima rata di acconto: 16.06.2025;
- seconda rata di saldo conguaglio: 16.12.2025.

Dato atto che, qualora le modifiche attese da ARERA intervenissero in tempo utile per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI in unico invio, gli stessi saranno elaborati con le stesse scadenze, ma con un unico invio;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2021;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al protocollo dell'Ente, al n. 3274 del 14.04.2025;

Preso atto dei pareri favorevoli in merito formulati dal settore interessato Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
9	9	9	0	0

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale numero **09 del 07.05.2024**, valido per il biennio **2024-2025 allegato "A"**;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno **2025** nei valori riportati **nell'Allegato "C"**, di approvare altresì la relazione accompagnatoria **Allegato "B"** che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;

6. di dare atto, inoltre, che dall'anno **2025** dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7. di predisporre un ulteriore fondo per il **Bonus Sociale** mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente (citata in premessa) perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal **1° gennaio 2025, secondo le modalità previste dalla delibera Arera n. 133/2025/R/Rif.;**

8. di predisporre un ulteriore fondo per il **Bonus Sociale** mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal **1° gennaio 2025** secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da **Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm;**

9. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno **2025:**

- prima rata di acconto: 16.06.2025;
- seconda rata di saldo congruaglio: 16.12.2025;

10. di dare atto che, qualora le modifiche attese da ARERA intervenissero in tempo utile per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI in unico invio, gli stessi saranno elaborati con le stesse scadenze, ma con un unico invio;

11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

stante l'urgenza, con l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
9	9	9	0	0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Claudio Teruggi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia

Documento informatico originale firmato digitalmente, in formato .p7m, ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.